

Ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e altri atti normativi in relazione con lo zucchero

del 26 febbraio 2003

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 4 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 1986¹ sulla tariffa delle dogane,

ordina:

Art. 1 Modifica della tariffa doganale

Le voci di tariffa e i testi dell'allegato 1 (Parte 1a) alla legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane sono modificati come segue:

La voce di tariffa 1702.9029 è sostituita con 1702.9022/9028:

| Voce di tariffa | Designazione della merce | Tariffa generale fr./100 kg peso lordo |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1702. | | |
| 9022 | — — — zucchero di barbabietola o di canna, caramellato | 61.— |
| 9023 | — — — malto-destrina | 61.— |
| 9024 | — — — maltosio chimicamente puro | 61.— |
| 9028 | — — — altri | 61.— |

La voce di tariffa 1702.9032 riceve il nuovo tenore seguente:

| Voce di tariffa | Designazione della merce | Tariffa generale fr./100 kg peso lordo |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1702. | | |
| 9032 | — — — — sciroppo di zucchero di barbabietola, di canna e di zucchero invertito, non caramellato | 39.— |

¹ RS 632.10

La voce di tariffa 1702.9039 è sostituita con 1702.9033/9038:

| Voce di tariffa | Designazione della merce | Tariffa generale fr./100 kg peso lordo |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1702. | | |
| 9033 | — — — — sciroppo di zucchero di barbabietola e di canna, caramellato | 39.— |
| 9034 | — — — — altri sciroppi di zucchero, caramellati; caramello (colorante) | 39.— |
| 9038 | — — — — altri | 39.— |

Art. 2 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2003.

26 febbraio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato
(art. 2)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 6 luglio 1983² concernente la costituzione di scorte obbligatorie di zucchero

Art. 1 cpv. 1 Voci di tariffa 1702 ex 3032, ex 3042, ex 4019, ex 4029

Abrogate

Le voci di tariffa 1702 ex 9029 ed ex 9039 sono sostituite con 1702.9022 e 9033:

| Voce di tariffa | Designazione della merce |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| 1702. | |
| 9022 | – zucchero di barbabietola o di canna, caramellato |
| 9033 | – sciroppo di zucchero di barbabietola e di canna, caramellato |

La voce di tariffa 1702.9032 riceve il nuovo tenore seguente:

| Voce di tariffa | Designazione della merce |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1702. | |
| 9032 | – sciroppo di zucchero di barbabietola, di canna e di zucchero invertito, non caramellato |

2. Ordinanza del 4 novembre 1987³ sulla tara

Allegato

Sostituire le seguenti voci di tariffa

- 1702.9011/9029 con 1702.9011/9028
- 1702.9032/9039 con 1702.9032/9038

² RS 531.215.11

³ RS 632.13

3. Ordinanza del 27 giugno 1995⁴ sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE)

Allegato 2

- La voce di tariffa 1702.9029 è sostituita con 1702.9024
- La nota 115 è *abrogata*

4. Ordinanza dell'8 marzo 2002⁵ sul libero scambio

Allegato 1

La voce di tariffa 1702.9029 è sostituita con 1702.9024:

| Voce di tariffa | Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| | per gli Stati CE | | per gli Stati AELS | |
| | applicabile | tariffa normale meno | applicabile | tariffa normale meno |
| 1702.9024 | esente | | esente | |

5. Ordinanza del 29 gennaio 1997⁶ sulle preferenze tariffali

Allegato 1

La voce di tariffa 1702.9029 è sostituita con 1702.9022/9028:

| Voce di tariffa | Aliquota di dazio preferenziale per 100 kg lordi | |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| | applicabile | Tariffa normale meno |
| 1702.9022 | esente | |
| 9023 | esente | |
| 9024 | esente | |
| 9028 | esente | |

⁴ RS 632.319

⁵ RS 632.421.0

⁶ RS 632.911

La voce di tariffa 1702.9039 è sostituita con 1702.9033/9038:

| Voce di tariffa | Aliquota di dazio preferenziale per 100 kg lordi | |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| | applicabile | Tariffa normale meno |
| 1702. 9033 | PMP esenti | |
| 9034 | PMP esenti | |
| 9038 | PMP esenti | |

6. Ordinanza del 7 dicembre 1998⁷ sulle importazioni agricole (OIAgr)

Art. 35a Disposizioni transitorie della modifica del 26 febbraio 2003

¹ Su richiesta, per gli sdoganamenti tra il 1° ottobre 2002 e il 31 marzo 2003 sono rimborsati gratuitamente e senza interesse:

- a. per merci della voce di tariffa 1702.9029, fr. 7.— per 100 kg lordi;
- b. per merci della voce di tariffa 1702.9039, fr. 4.80 per 100 kg lordi.

² Sono esclusi dal rimborso gli zuccheri caramellati di barbabietola o di canna della voce di tariffa 1702.9029 e gli sciroppi di zuccheri di barbabietola e di canna caramellati della voce di tariffa 1702.9039.

³ Le richieste di rimborso vanno presentate entro il 31 dicembre 2003 per scritto e corredate degli originali dei documenti doganali, all’Ispettorato delle dogane, casella postale 730, 3900 Briga. Le richieste presentate oltre il termine non saranno prese in considerazione.

Allegato 1 numero 17, Disciplinamento del mercato: zucchero

Le voci di tariffa 1702.3032, 3042, 4019 e 4029 sono modificate come segue:

| Voce di tariffa | Aliquota di dazio per 100 kg lordi fr. | Testo complementare |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 1702. 3032 | 61.— | PGI non necessario |
| 3042 | 39.— | PGI non necessario |
| 4019 | 61.— | PGI non necessario |
| 4029 | 39.— | PGI non necessario |

La voce di tariffa 1702.9029 è sostituita con 1702.9022/9028:

| Voce di tariffa | Aliquota di dazio per 100 kg lordi fr. | Testo complementare |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 1702. 9022 | 25.70 | |
| 9023 | 18.70 | PGI non necessario |
| 9024 | 18.70 | PGI non necessario |
| 9028 | 18.70 | PGI non necessario |

La voce di tariffa 1702.9039 è sostituita con 1702.9033/9038:

| Voce di tariffa | Aliquota di dazio per 100 kg lordi fr. | Testo complementare |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 1702. 9033 | 14.80 | |
| 9034 | 10.— | PGI non necessario |
| 9038 | 10.— | PGI non necessario |